

Circolare - Notiziario n. 04

27 aprile 2020

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi](#) Pag. 4
- [Sospensione dei termini per enti impositori e agente riscossione](#) Pag. 8
- [Sospensione dei termini relativi al processo tributario](#) Pag. 9
- [Trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini](#) Pag. 10
- [Altre disposizioni fiscali da Decreto Liquidità](#) Pag. 11
- [Crediti d'imposta da Covid-19](#) Pag. 12



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Assemblee societarie a distanza](#) Pag. 13
- [Continuità aziendale durante l'emergenza sanitaria](#) Pag. 14
- [Acquisti di dispositivi di protezione](#) Pag. 15
- [Registratore telematico durante la sospensione dell'attività](#) Pag. 16
- [Nuovo Modello Iva TR](#) Pag. 17



STRUMENTI OPERATIVI

- [Nuove scadenze per Modello 730](#) Pag. 18
- [Check list raccolta dati per Modello Redditi](#) Pag. 19
- [Check list oneri deducibili](#) Pag. 21
- [Check list oneri detraibili](#) Pag. 22
- [Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio](#) Pag. 26
- [Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta](#) Pag. 27
- [Verbale assemblea ordinaria per approvazione del bilancio tenuta in audio-videoconferenza](#) Pag. 28
- [Approvazione del bilancio nelle società di persone](#) Pag. 30



NON SOLO IMPRESA

- [Richiesta di moratoria straordinaria dei prestiti alle imprese](#) Pag. 31
- [Moratoria ABI estesa al 2020](#) Pag. 32
- [Fondo di garanzia per le PMI nel Decreto Liquidità](#) Pag. 33
- [Garanzia SACE nel Decreto Liquidità](#) Pag. 34
- [Fondo mutui "prima casa" per autonomi e professionisti](#) Pag. 35
- [Attestazione delle cause di forza maggiore per inadempienze contrattuali](#) Pag. 36
- [Tassi di usura](#) Pag. 37



AGEVOLAZIONI

- [Credito d'imposta su canoni di locazione dei negozi](#) Pag. 38
- [Incentivi per produzione e fornitura di dispositivi medici](#) Pag. 39



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di maggio 2020](#) Pag. 40

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato
SITO WEB: www.ratio.it
E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com
DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli
VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Laura Nardi, Donatella Olivari,
Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Roberto Stanghellini, Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:
O. Araldi, R. Benesperì, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti,
D. Pernigotti, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi,
G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni,
F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****RIPARTENZA
DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE**

- Il [D.P.C.M. del 26.04.2020](#) prevede che dal 4.05.2020 riapriranno le manifatture, le costruzioni e il commercio all'ingrosso funzionale, compreso il settore tessile, la moda, l'automotive, il vetro, l'industria estrattiva, la fabbricazione di mobili, ecc; già dal 27.04 saranno possibili le attività propedeutiche.
- Le attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle già autorizzate (generi alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati), restano sospese fino al 18.05, così come i mercati. Non riapriranno il 4.05 parrucchieri, barbieri ed estetiste, così come bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ma è consentita la ristorazione con consegna a domicilio; diviene possibile quella con asporto, con l'obbligo di rimanere a distanza di un metro, di non consumare i prodotti nei locali e di non sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi.

**DOCUMENTO
DI TRASPORTO
E CORONAVIRUS**

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'emergenza sanitaria non ha riflessi sulle regole per l'emissione e la trasmissione del documento di trasporto (Ddt). Inoltre, il Ddt può essere validamente sostituito dalla fattura immediata, sia essa elettronica o analogica/cartacea.
- Inoltre, i documenti di trasporto (al pari della fattura immediata) possono anche non scortare i beni, ma devono essere spediti entro il giorno in cui è iniziato il trasporto; a tal fine può essere utilizzato il servizio postale o un corriere e ci si può anche avvalere degli strumenti elettronici già validati dalla prassi, come i sistemi informativi che consentono la materializzazione di dati identici presso l'emittente e il destinatario (ad esempio, il pdf del documento da allegare a un'email o una Pec).

**APPALTI E
CORONAVIRUS**

- Il "Decreto Liquidità" dispone che i Documenti unici di regolarità fiscale (Durf) emessi nel corso del mese di febbraio 2020 rimangono validi fino al 30.06.2020, per ridurre gli adempimenti imposti alle imprese negli appalti di ammontare superiore a € 200.000 durante l'emergenza Coronavirus.
- Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, confermando la sospensione dell'applicazione del regime dei controlli a favore dei soggetti destinatari della sospensione dei termini dei versamenti, ovvero dei settori particolarmente colpiti, dei contribuenti con ricavi o compensi inferiori a € 2 milioni e dei soggetti collocati nelle zone rosse.

**SLITTAMENTO
DEL TERMINE PER
IL NUOVO
TRACCIATO
DI FATTURA
ELETTRONICA**

- L'Agenzia delle Entrate ha modificato i termini originariamente previsti rispettivamente per il 4.05.2020 e il 1.10.2020 per l'utilizzo facoltativo e successivamente obbligatorio delle nuove specifiche tecniche di fatturazione elettronica. La stessa tempistica trova applicazione anche per le fatturePa. Pertanto, a partire dal 1.10.2020 e fino al 31.12.2020, il Sistema di interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente in vigore mentre, dal 1.01.2021, il Sistema di interscambio accetterà solo fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

**TRASMISSIONE
DATI CESSIONI
DI CARBURANTE**

- L'Agenzia delle Entrate ha modificato il calendario di invio dei corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. In particolare, decorre dal 1.09.2020 l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati per i gestori di impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente oltre 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori. Per i restanti operatori con impianti di distribuzione che nel 2018 hanno erogato benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti fino a 1,5 milioni di litri, l'obbligo decorre dal 1.01.2021.

**IMPATTO DEL
CORONAVIRUS
SU BILANCI
CHIUSI
AL 31.12.2019**

- Assonime si è espressa sull'impatto dell'epidemia di coronavirus sui bilanci relativi all'esercizio 2019. In particolare, gli eventi riconducibili all'emergenza sanitaria sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31.12.2019; pertanto, gli impatti negativi della pandemia non generano effetti nei processi di valutazione, inclusi quelli di "impairment test" dei valori iscritti in bilancio al 31.12.2019. Quando tali eventi siano considerati rilevanti, si devono dare adeguate informazioni in nota integrativa.

**PROCEDURE
FALLIMENTARI
SOSPESE**

- Il Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano, con circolare 15.04.2020, ha analizzato le ripercussioni operative delle sospensioni introdotte dal D.L. 23/2020 e dal D.L. 18/2020 sulle procedure concorsuali. In particolare, ha sottolineato che le attività liquidatorie dei fallimenti non sono soggette a sospensione, anzi sollecita i curatori a effettuare i riparti. Sono sospese, invece, le aste immobiliari per problemi legati alle modalità di svolgimento delle attività di perizia e di visita dell'immobile.

**Notizie in sintesi (segue)****SOSPENSIONE
DEI TERMINI
PER IL PROCESSO
TRIBUTARIO**

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9.03.2020 e l'11.05.2020 sono rinviate d'ufficio. Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare dell'esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

RICORSI VIA PEC

- La Cassazione si è organizzata per tenere le udienze in camere di consiglio da remoto e per la ricezione degli atti processuali in via telematica, secondo il protocollo d'intesa per la digitalizzazione degli atti siglato con la Procura generale. Il difensore deve trasmettere via Pec, in formato pdf, gli atti processuali dei giudizi di legittimità sia civili sia penali già depositati nelle forme ordinarie al registro generale gestito dal ministero della Giustizia, utilizzando gli indirizzi di posta certificata delle cancellerie della Cassazione e agli account della Procura generale che saranno pubblicati sui siti web delle istituzioni che hanno siglato l'accordo.

**TRASMISSIONE
DATI
PER ECOBONUS
E BONUS CASA**

- È operativo dal 31.03.2020 il sito detrazionifiscali.enea.it per la trasmissione all'Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica che consentono la fruizione dell'ecobonus e del bonus casa, per i lavori relativi al 2020. Il termine per la trasmissione dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per gli interventi conclusi tra il 1.01.2020 e il 25.03.2020, il termine decorre dal 25.03.2020.

**ACCESSO
IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA PER
SCARICARE I DATI
PRECALCOLATI ISA**

- L'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche che consentono, ai singoli contribuenti o agli incaricati della trasmissione telematica (anche in maniera massiva), l'accesso al file messo a disposizione dall'Agenzia, per la richiesta degli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio Isa per il periodo d'imposta 2019.

**ATTI TRIBUTARI
NELLA CASSETTA
DELLE LETTERE
SENZA LA FIRMA
DEL DESTINATARIO**

- A seguito della sospensione dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione degli Uffici impositori da parte del decreto "Cura Italia", l'agente postale potrà immettere, direttamente, nella cassetta delle lettere tutti gli atti tributari nel mese di giugno, non raccogliendo la firma del destinatario o di qualunque addetto alla sua ricezione e certificando di averlo trovato in sede nonostante possa non essere veritiero. In questo modo, potrebbero determinarsi incertezze in merito al dies a quo dei termini di prescrizione e decadenza delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali e, allo stesso tempo, crearsi difficoltà per i contribuenti di provare la mancata consegna.

**BLOCCO
ESECUZIONE
ERARIALE PER
ANNULLAMENTO
ACCERTAMENTO**

- La Cassazione ha affermato che l'annullamento dell'accertamento da parte della commissione tributaria provinciale blocca l'attività di esecuzione erariale dell'Agenzia delle Dogane.

**TAGLIO
AL CUNEO
FISCALE**

- È stata approvata in via definitiva la legge di conversione del D.L. 3/2020. Dal 1.07.2020 il "bonus Renzi" sarà sostituito da una nuova agevolazione, denominata "trattamento integrativo dei redditi" che sarà riconosciuta fino alla revisione degli strumenti di sostegno al reddito. È prevista, inoltre, una nuova detrazione fiscale che attualmente ha una durata temporanea, poiché sarà erogata solo da luglio a dicembre 2020.

**ATTIVITÀ
DI PULIZIA
E ATTIVITÀ
DI SANIFICAZIONE**

- Per lo svolgimento dell'attività di **pulizia e disinfezione** non è richiesto alcun tipo di requisito professionale abilitante ma solo i requisiti morali e di capacità finanziaria (consistenti nel disporre di un conto corrente).
- Le attività di **sanificazione, disinfestazione, derattizzazione**, invece, richiedono il possesso di specifici requisiti professionali abilitanti (particolari titoli di studio o esperienza pregressa).
- Rientrano tutte nel gruppo di codici **ATECO 81.2**, ma solo le prime possono essere avviate senza particolari requisiti.

**ANTICIPO DELLA CIG
IN DEROGA SENZA
MODELLO SR41
ALLA BANCA**

- Per richiedere alla banca l'anticipazione del trattamento di Cig in deroga non è necessario che il lavoratore presenti il modello SR41, trasmesso all'Inps dal datore di lavoro per rendicontare le ore effettive di cassa, nonché per comunicare i dati per il pagamento diretto da parte dell'istituto di previdenza.



APPROFONDIMENTO

Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Tra le varie misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62), nonché la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61).

Tavola n. 1

Nuove scadenze per Covid-19

Adempimento	Soggetti interessati	Scadenze
Versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in scadenza il 16.03.2020 (Iva, tassa libri sociali, ritenute, contributi, Inail, ecc.).	Tutti i contribuenti.	Prorogati al 20.03.2020 , ma si considerano tempestivi se eseguiti entro il 16.04.2020 .
Termini e adempimenti dichiarazione dei redditi precompilata 2020.	Soggetti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.	Rinvio al 31.03.2020 (senza sanzioni trasmissioni CU fino al 30.04.2020).
<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. • Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 	<p>Soggetti di particolari settori¹.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Federazioni sportive nazionali. • Enti di promozione sportiva. • Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sospesi fino al 30.04.2020. • Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili). • Sospesi fino al 31.05.2020. • Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
Versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 .	Soggetti di particolari settori ² .	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020 relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - imposta sul valore aggiunto; - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; - contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. 	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi , percepiti nell'anno 2019, non superiori a 2 milioni di euro .	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020 .	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
Adempimenti tributari (es.: dichiarazione Iva 2020, esterometro, Lipe, Elenchi Intrastat, ecc.) diversi da versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo 8.03.2020-31.05.2020 .	Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.	Da effettuarsi entro il 30.06.2020 .
Versamenti , inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadono nel periodo 21.02.2020-31.03.2020 .	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei seguenti Comuni: <ul style="list-style-type: none"> - Regione Lombardia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertinico; ▪ Casalpusterlengo; ▪ Castelgerundo; ▪ Castiglione D'Adda; ▪ Codogno; ▪ Fombio; ▪ Maleo; ▪ San Fiorano; ▪ Somaglia; ▪ Terranova dei Passerini. - Regione Veneto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vò. 	<p>Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).</p>
Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 30.04.2020 .		Versamento senza applicazione di sanzioni ed interessi, dal 31.05.2020 , anche mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

27 aprile 2020



Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (segue)

Tavola n. 1 (segue) Nuove scadenze per Covid-19

Adempimento	Soggetti interessati	Scadenze
Ritenute d'acconto su ricavi e compensi percepiti nel periodo 17.03.2020-31.05.2020 .	Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procacciatori, ecc., con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell'anno 2019, non superiori a € 400.000, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.	Versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; - imposta sul valore aggiunto; - contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. • Con domicilio fiscale o sede legale o sede operativa in Italia. • Ricavi o compensi, percepiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, non superiori a € 50 milioni. • Che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d'imposta. 	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 (o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili)).
	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. • Con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia. • Ricavi o compensi, percepiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, superiori a € 50 milioni. • Che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d'imposta. <p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31.03.2019.</p>	
Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020 .	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. • Con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. • Che hanno subito una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d'imposta. 	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
<ul style="list-style-type: none"> • Versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; - contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. 	Enti non commerciali , enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili).
Versamento acconti d'imposta sul reddito e Irap, dovuti per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2019.	Persone fisiche e giuridiche.	Non si applicano sanzioni e interessi qualora l'importo del versamento risulti non inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta con il metodo di calcolo 'storico'.



Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (segue)

Tavola n. 1 (segue)**Nuove scadenze per Covid-19**

Adempimento	Soggetti interessati	Scadenze
Certificato di sussistenza dei requisiti previsto dall'art. 17-bis, c. 5 D. Lgs. 241/97 (Durf), emesso dall'Agenzia delle Entrate entro il 29.02.2020.	Imprese appaltatrici , affidatarie o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200 milioni, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera.	Proroga della scadenza al 30.06.2020.
Trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile, ai fini dell'agevolazione prima casa in materia di imposta di registro. Acquisto della prima casa entro 1 anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito di aliquota agevolata in materia di imposta di registro o Iva, ai fini del riconoscimento del credito di imposta.	Persone fisiche.	Sospensione della decorrenza dei termini nel periodo 23.02.2020-31.12.2020.
Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.	Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica dei termini di scadenza: <ul style="list-style-type: none"> - ammontare dell'imposta dovuta per il 1° trimestre solare inferiore a € 250: versamento nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare; - ammontare dell'imposta dovuta per il 1° e 2° trimestre solare complessivamente inferiore a € 250: versamento nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare.
Note	<ol style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator. • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc. • Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc. • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc. • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub. • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc. • Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc. • Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. • Aziende termali e centri per il benessere fisico. • Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici. • Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali. • Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc. • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare. • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli. • Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. • Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. <ul style="list-style-type: none"> • Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator. • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc. • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc. • Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc. • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc. • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub. • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc. • Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc. • Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. • Aziende termali e centri per il benessere fisico. • Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici. • Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali. • Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc. • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare. • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli. • Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. • Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. 	

27 aprile 2020

**Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (segue)**

Tavola n. 2

Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute, che scadono tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020

Adempimenti		Scadenza ordinaria	Nuova scadenza	
Iva	Modello Intrastat	Febbraio 2020	25.03.2020	
		Marzo 2020 (e 1° trimestre 2020)	25.04.2020	
		Aprile 2020	25.05.2020	
	Comunicazione LIPE (1° trimestre 2020)		31.05.2020	
	Esterometro (1° trimestre 2020)			
	Dichiarazione Iva 2020	30.04.2020		
	Modello TR (1° trimestre 2020)			
	Variazione dati Iva da effettuarsi nel periodo tra l'8.03.2020 ed il 31.05.2020.	Entro 30 giorni		30.06.2020
Trasmissione telematica MOSS della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2020.	20.04.2020		30.06.2020	
Fattura e scontrino telematici	Trasmissione SDI fatture differite marzo 2020.		15.04.2020 ¹	
	Trasmissione SDI fatture differite aprile 2020.		15.05.2020 ¹	
	Trasmissione SDI fatture immediate relative a operazioni effettuate dall'8.03.2020 al 31.05.2020.	Entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ¹ .		
	Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi dall'8.03.2020 al 31.05.2020.	Entro 12 giorni ² dall'effettuazione dell'operazione.		
	Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi per soggetti con attività sospesa (assenza di corrispettivi).	Non è richiesta la "sospensione" del RT ma alla prima trasmissione successiva utile il RT indicherà il periodo di sospensione.		
	"Upload" dei corrispettivi nel sito dell'Agenzia per: - febbraio; - marzo; - aprile.	Entro la fine del mese successivo		30.06.2020
Altri adempimenti	Mod. CUPE.	31.03.2020		
	CU 2020: Consegna ai sostituiti.			
	CU 2020: trasmissione telematica Agenzia delle Entrate.	31.03.2020 ³		30.04.2020 ³
	Mod. Redditi PF 2019 relativo alle persone decedute.	Termine scadente tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020		30.06.2020
	Dichiarazione di successione.	Termini che scadono nel periodo tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020		30.06.2020 ⁴
	Registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica.			
	Controlli del committente delle ritenute su lavoratori dipendenti e assimilati negli appalti.	Entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine per il versamento		Sospensione versamento ritenute ⁵ : entro 5 giorni dal termine del periodo di sospensione. Senza sospensione versamento ritenute ⁵ : termini ordinari.
	Bonus pubblicità - comunicazione preventiva.	31.03.2020		30.09.2020
	Istanza caro gasolio 1° trimestre 2020.	30.04.2020		
	Comunicazione (annuale 2019 e mensile per le variazioni) all'Archivio dei rapporti finanziari per Holding.	15.02.2020 e comunicazioni mensili scadenti il 31.03.2020, 30.04.2020 e 31.05.2020		30.06.2020

¹ L'emissione delle fatture e l'invio allo Sdi non sono adempimenti annoverabili tra quelli sospesi. Inoltre, deve escludersi che l'alternatività d.d.t./fattura immediata - elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa - possa derivare dall'emergenza epidemiologica in corso, essendo già prevista nel nostro ordinamento.

² Salvo le seguenti eccezioni:

- operatori con **volume d'affari inferiore a € 400.000 che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web** dell'Agenzia delle Entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali;
- trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di **distributori automatici** se il gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza;
- ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, **la trasmissione** dei corrispettivi, non contestuale, sia stata **legittimamente differita ad un momento successivo** (si pensi, ad esempio, all'assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).

³ La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa dal condominio in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020.

⁴ Dato che la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell'imposta.

Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell'imposta. Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

⁵ Sono sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti di cui all'art. 17-bis D. Lgs. 241/1997 per i soggetti:

- per tutti i soggetti in relazione ai mesi di aprile e maggio dall'art. 184 D.L. 23/2020;
- appartenenti a settori specifici elencati all'art. 61, cc. 2 e 3 D.L. 18/2020 e all'art. 8, c. 1 D.L. 9/2020;
- esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020 (art. 62, c. 2 D.L. 18/2020);
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'all. 1 al Dpcm 1.03.2020.

27 aprile 2020



Sospensione dei termini per enti impositori e agente riscossione

Tra le varie misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67), dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68), nonché dei termini processuali (art. 83).

ATTIVITÀ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DEGLI ENTI IMPOSITORI

Art. 67
D.L. 18/2020

- Sono sospesi dal **8.03.2020 al 31.05.2020** i termini:
 - relativi alle attività di liquidazione, di **controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**;
 - per fornire risposta alle **istanze di interpello**.

- Ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui:
 - all'art. 11 della L. 27.07.2000, n. 212 (interpello ordinario, ordinario qualificatorio, probatorio, anti-abuso e disapplicativo);
 - all'art. 6 del D. Lgs. 5.08.2015, n. 128 (interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo);
 - all'art. 2 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 147 (interpello sui nuovi investimenti).
- Previsti dall'art. 3 del D. Lgs. 24.09.2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui sopra.

- Sono altresì sospesi dal **8.03.2020 al 31.05.2020** i termini per le procedure connesse:
 - al regime di **adempimento collaborativo** (art. 7, c. 2 D. Lgs. 128/2015);
 - alla cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis D.L. 50/2017);
 - alla procedura di **interpello internazionale** (31-ter D.P.R. 600/1973);
 - alle rettifiche in diminuzione da transfer pricing (31-quater D.P.R. 600/1973);
 - al regime del **Patent box** (art. 1, cc. da 37 a 43 L. 190/2014).

Sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione che fa esplicito riferimento alle attività "da parte degli uffici degli enti impositori" si dovrebbe concludere che la sospensione in questione operi esclusivamente in favore degli enti impositori e non ricomprenda i termini relativi alle attività difensive del contribuente.

- Sono sospesi dal **8.03.2020 al 31.05.2020** le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti:
 - nelle **risposte alle istanze**, formulate ai sensi degli artt. 492-bis C.P.C, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di **accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria**, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;
 - nelle **risposte alle istanze** formulate ex art. 22 L. 241/1990 (accesso atti amministrativi) ex art. 5 D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 (accesso civico).

Proroga¹ biennale termini di decadenza

Art. 67, c. 4
D.L. 18/2020

La norma rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti nell'ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31.12 dell'anno in cui è intervenuta la sospensione: esemplificando, le dichiarazioni dei redditi e Iva del periodo d'imposta 2015 (e 2014 in caso di omessa dichiarazione).

Nota bene

Sul punto si osserva che la proroga disposta a favore dell'Amministrazione Finanziaria appare oggettivamente sproporzionata rispetto ai termini previsti, invece, a favore dei contribuenti per quanto concerne la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari.

Nota¹ Norma soppressa dal maxi-emendamento, in caso di approvazione definitiva.



Sospensione dei termini relativi al processo tributario

Tra le varie misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, prima il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e successivamente il D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) sono intervenuti in merito al contenzioso tributario. Nello specifico, è stato disposto il rinvio d'ufficio, a una **data successiva al 11.05.2020, delle udienze** che si sarebbero dovute tenere dal 9.03.2020 al 11.05.2020.

Inoltre, **dal 9.03.2020 al 11.05.2020 sono sospesi i termini per la notifica del ricorso** in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, il termine per la conclusione del procedimento di reclamo-mediazione tributaria di cui all'art. 17-bis, c. 2 del D. Lgs. 546/1992, nonché, in generale, tutti i termini procedurali.

Le disposizioni sulla proroga dei termini si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie ex art. 83, c. 21 D.L. 18/2020 e ex art. 36, c. 1 D.L. 23/2020.

RINVIO UDIENZE

Art. 83, c. 1
D.L. 18/2020
Art. 36, c. 1
D.L. 23/2020

Dal **9.03.2020 al 11.05.2020** le udienze sono rinviate d'ufficio ad una data successiva al 11.05.2020.

L'Agenzia delle Entrate (C.M. 16.04.2020, n. 10/E) ha precisato che sono esclusi dal rinvio in questione i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato ex art. 47, 52 e 62-bis del D. Lgs. 546/1992 in quanto rientranti tra "i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Art. 83, c. 2
e c. 21,
D.L. 18/2020

- Sono sospesi dal **9.03.2020 al 11.05.2020**:
 1. i termini per la **notifica del ricorso** in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
 2. il termine (di 90 giorni) per la conclusione del **procedimento di reclamo-mediazione tributaria** di cui all'art. 17-bis, c. 2 del D. Lgs. 546/1992;
 3. in genere, **tutti i termini procedurali**.

- Conseguentemente:
 - se il termine ha già iniziato a decorrere **prima del 9.03.2020**, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione e ricomincia **a decorrere dal 12.05.2020**;
 - se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al 12.05.2020.

TERMINE A RITROSO

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentire il rispetto.

La disposizione si applica nel giudizio tributario con riferimento, ad esempio, ai documenti, memorie illustrative e memorie di replica che devono essere depositati (art. 32 D. Lgs. 546/1992), rispettivamente, entro 20, 10 o 5 giorni.

CONTRIBUTO UNIFICATO

- Dal **9.03.2020 al 30.06.2020** gli obblighi di pagamento del contributo unificato connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche:
 - sono assolti con **sistemi telematici** di pagamento;
 - anche tramite la **piattaforma tecnologica Pago PA**.



Trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini

Il 2° periodo del c. 1 dell'art. 67 del D.L. 17.03.2020, n. 18 dispone la sospensione dall'8.03 al 31.05.2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE ISTANZE DI INTERPELLO

Dall'8.03.2020
al 31.05.2020

- L'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale.
- La sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio per le istanze presentate ai sensi dell'art. 24-bis Tuir.
- L'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto a una specifica fattispecie.
- La disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario.
- Le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e le istanze di interpello sui nuovi investimenti.
- Inoltre, è prevista la sospensione del termine per la **regolarizzazione** delle istanze di interpello sopra menzionate.

RISPOSTE ALLE ISTANZE

Per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione (dall'8.03 al 31.05.2020), i termini per la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (**1.06.2020**).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica, può avvenire esclusivamente per **via telematica** attraverso l'impiego di posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla cartella di posta elettronica ordinaria [div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:contr.interpello@agenziaentrate.it).

ATTIVITÀ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- Durante il periodo di sospensione dei termini delle istanze di interpello di cui all'art. 67 L. 18/2020, le strutture competenti dell'Agenzia delle Entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di interpello ovvero, ad esempio:
 - inviare richieste di regolarizzazione, ove l'istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge;
 - inviare richieste di documentazione integrativa;
 - fornire pareri ai contribuenti;
 - svolgere le interlocuzioni formali.

È invece inibita la possibilità di accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione nonché di svolgere le analoghe attività previste dalla disciplina relativa all'istruttoria delle istanze dei soggetti che hanno avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo.

Risposte

In relazione alle attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello indicate, i termini per fornire risposta al contribuente sono, comunque, sospesi fino allo spirare del periodo di sospensione, senza che in caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari possa essere eccepita la formazione del silenzio assenso, tenuto conto che i predetti termini sono sospesi per espressa disposizione di legge e che, pertanto, iniziano o riprendono a decorrere, in ogni caso, dal 1.06.2020.



Altre disposizioni fiscali da Decreto Liquidità

Si riepilogano le principali disposizioni di natura fiscale contenute nel D.L. 23/2020, in vigore dal 9.04.2020, che non riguardano la sospensione dei versamenti, oggetto di specifica e separata trattazione.

<p>RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTI PER L'ANNO 2020</p>	<p>Oggetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti Irpef, Ires e Irap versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto. • La disposizione si applica anche: <ul style="list-style-type: none"> - all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; - alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). • La disposizione si applica a entrambe le rate dell'acconto dovuto per il 2020.
	<p>Destinatari</p>	<p>Tutti i soggetti passivi Irpef, Ires e Irap.</p>
<p>PROROGA DELLA VALIDITÀ DURF</p>	<p>Oggetto</p>	<p>I certificati rilasciati alle imprese dall'Agenzia delle Entrate entro il 29.02.2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, sono validi fino al 30.06.2020.</p>
	<p>Destinatari</p>	<p>Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici soggette agli obblighi di cui all'art. 17-bis D. Lgs. 9.07.1997, n. 241.</p>
<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI PER OTTENERE I REQUISITI RICHIESTI PER LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"</p>	<p>Oggetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. prima casa, sono sospesi dal 23.02 al 31.12.2020 i termini per: <ul style="list-style-type: none"> - trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata; - acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto; - rivendere la "prima casa" già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione; - acquistare una "prima casa" dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).
	<p>Destinatari</p>	<p>Tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. "prima casa".</p>
<p>SEMPLIFICAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE</p>	<p>Oggetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato: <ul style="list-style-type: none"> - per le fatture emesse nel 1° trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore a € 250, unitamente all'imposta dovuta per il 2° trimestre; - per le fatture emesse nei primi 2 trimestri solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 250, unitamente all'imposta dovuta per il 3° trimestre. • Pertanto, nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. <p>Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell'anno.</p>
	<p>Destinatari</p>	<p>Operatori Iva per il bollo apposto sulle fatture elettroniche.</p>



Crediti d'imposta da Covid-19

Il D.L. 18/2020 dispone misure economiche finalizzate a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sotto forma di crediti d'imposta ed incentivi fiscali. Se ne riassumono i principali a favore di lavoratori e datori di lavoro.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI	Beneficiari	Titolari di redditi di lavoro spetta un premio per il mese di marzo 2020 .
	Requisiti	I lavoratori dipendenti devono possedere un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a € 40.000 .
	Premio	<ul style="list-style-type: none"> Il premio è pari a € 100, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. Il premio non concorre alla formazione del reddito.
	Modalità di erogazione	<ul style="list-style-type: none"> I sostituti d'imposta riconoscono il premio, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante modello F24 (codice tributo 1699 per mod. F24 e 169E per mod. F24 EP).
INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI PER CORONAVIRUS	Persone fisiche	Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a € 30.000 .
	Persone giuridiche	<ul style="list-style-type: none"> Erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'art. 27 L. 133/1999. Le predette erogazioni: <ul style="list-style-type: none"> sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte; non sono soggette all'imposta sulle donazioni; non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e, quindi, non sono considerate quali ricavi né plusvalenze rilevanti fiscalmente.
	Valorizzazione delle erogazioni	<p>Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.</p> <p>Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 D.M. Lavoro 28.11.2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'importo, pertanto, è quantificato in base a: <ul style="list-style-type: none"> valore normale del bene oggetto di donazione (art. 9 Tuir). Se il valore del bene è superiore a € 30.000, ovvero nel caso in cui sia impossibile desumere il valore del bene sulla base di criteri oggettivi, il donatore deve acquisire una perizia giurata che ne attesti il valore (di data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene); residuo valore fiscale all'atto del trasferimento, nel caso di bene strumentale; minore valore tra quello normale e quello determinato per le rimanenze (art. 92 Tuir), se l'erogazione riguarda beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa [art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir].
	Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto, contenente la dichiarazione del donatore in merito alla descrizione analitica dei beni donati con l'indicazione del relativo valore, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario contenente l'impegno a utilizzare direttamente i beni per il perseguimento delle finalità per il quale è stata effettuata. Qualora sia richiesta una perizia giurata di stima, al destinatario dell'erogazione deve esserne consegnata una copia.

**AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ****Assemblee societarie a distanza**

Con la progressiva propagazione in Italia del COVID-19 (Coronavirus) le autorità competenti hanno dovuto emanare una serie di provvedimenti cautelativi contro la diffusione dell'infezione, tra cui drastiche forme restrittive della circolazione, valevoli anche per i soggetti non affetti dal virus. Le società per ottemperare alle misure restrittive emanate saranno indirizzate all'utilizzo di riunioni tenute in videoconferenza. I nuovi strumenti informatici conducono, infatti, oltre che ad una più agevole gestione amministrativa, a una radicale trasformazione delle modalità operative e funzionali delle assemblee societarie. Tale evoluzione necessita di un adeguato inquadramento giuridico, al fine di scongiurare usi impropri o, addirittura, lo svolgimento di assemblee in modo difforme rispetto alle previsioni del Codice Civile. Organi amministrativi, revisori, organi di controllo e azionisti, una volta definiti i contenuti del bilancio e come la pandemia può incidere su di essi, è necessario che entrino nel merito circa l'impatto che tale aspetto può comportare nella procedura di predisposizione e, poi, di approvazione del bilancio.

**PREDISPOSIZIONE
PROGETTO
DI
BILANCIO**

- Con le previsioni contenute nei **D.P.C.M. dell'8.03.2020 e del 9.03.2020** si raccomanda ai datori di lavoro privati, all'art. 1, lett. e), di promuovere durante il periodo di emergenza la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie per i lavoratori dipendenti, fermo restando l'ampliamento del ricorso allo smart working.
- Tali raccomandazioni, sebbene non perentorie, potrebbero aver prodotto un rallentamento della procedura, per la predisposizione del bilancio, se non addirittura la sua interruzione o slittamento.
- Tale problematica potrebbe aver rallentato anche i rapporti con i revisori e, qualora presente, con l'organo di controllo interno.
- Si consideri anche la lett. h) del medesimo art. 1, dove si legge, tra l'altro, che sono sospese le riunioni degli organi collegiali "in presenza". Enunciazione che, se estrapolata dal contesto in cui è contenuta (attività scolastiche e di formazione superiore), finisce per riguardare anche a pieno titolo le riunioni dei consigli di amministrazione così come le assemblee.

**TERMINE LUNGO
PER
L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO**

Per cercare di risolvere queste problematiche, l'**art 106, c. 1 D.L. 17.03.2020, n. 18** ha previsto che, in deroga agli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata in prima convocazione **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 28.06.2020.**

**MODALITÀ
DI
SVOLGIMENTO**

L'art. 106, c. 2 D.L. 17.03.2020, n. 18 dispone che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prevedere, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto** in via elettronica o per corrispondenza e l'**intervento** all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le citate società possono prevedere che l'assemblea **si svolga, anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6 C.C., in ogni caso senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

**CONSULTAZIONE
SCRITTA**

Per le S.r.l. può essere prevista, in deroga alle disposizioni di legge e statutarie, l'espressione del voto mediante **consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.**

**AMBITO
APPLICATIVO**

Tali disposizioni, previste a seguito dell'emergenza Corona virus, ricomprendono tutte le assemblee convocate **entro il 31.07.2020** o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da COVID-19.



Continuità aziendale durante l'emergenza sanitaria

L'emergenza derivante dall'epidemia Covid-19 ha provocato effetti gravissimi, tali da richiedere l'adozione di provvedimenti radicali, con ripercussioni economiche-finanziarie a lungo termine. In questo quadro, il D.L. 23/2020 ha adottato misure straordinarie, tra cui la norma che sospende gli obblighi previsti dal Codice Civile in tema di perdita del capitale sociale, che consente, in presenza di perdite dovute alla crisi da Covid-19, di evitare l'immediata messa in liquidazione. Nella medesima ottica la disposizione che neutralizza gli effetti dell'attuale crisi consentendo alle imprese che avevano una regolare prospettiva di continuità, di mantenere tale prospettiva nella redazione dei bilanci; nonché la sospensione della postergazione dei crediti dei soci, che incentiva il rifinanziamento delle imprese. Il decreto ha inoltre rinviato l'entrata in vigore delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa, la più rilevante delle quali consiste nel sistema di allerta, concepito nell'ottica di un quadro economico stabile.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO	Continuità aziendale	Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020 , la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-bis, c. 1, n. 1) C.C.) può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020 , fatte salve le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società con modalità elettronica, contenute nell'art. 106 D.L. 18/2020.
	Nota integrativa	Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
	Operatività	<ul style="list-style-type: none"> • Le disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020 e non ancora approvati (es.: bilancio al 31.12.2019). • Resta ferma la previsione di cui all'art. 106 D.L. 18/2020, che ha prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi al 2019 ordinariamente fissato al 30.04.2020.
RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA	Sospensione delle istanze	<ul style="list-style-type: none"> • Sono improcedibili tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento (compresi quindi i ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio) e per la liquidazione coatta amministrativa e dell'accertamento dello stato di insolvenza, depositati nel periodo tra il 9.03.2020 ed il 30.06.2020. • Le disposizioni non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio.
	Sospensione dei termini	Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo citato fa seguito la dichiarazione di fallimento, il medesimo periodo non è computato nei termini per la dichiarazione di fallimento per l'imprenditore che ha cessato l'attività (1 anno) e per la proposizione delle azioni revocatorie.
ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI	1.09.2021	Il Codice della crisi e dell'insolvenza delle imprese (D. Lgs. 14/2019) entrerà in vigore il 1.09.2021 (ad esempio: le misure di allerta).
	16.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sono salve le specifiche deroghe contenute nell'art. 389, c. 2 (che hanno efficacia dal 16.03.2019). Rientrano nella deroga le seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> - certificazione debiti verso Inps, Inail e tributari; - modifiche del Codice Civile inerenti assetti organizzativi, responsabilità degli amministratori e nomina dei sindaci.
RIDUZIONE CAPITALE PER PERDITE OLTRE 1/3	Riduzione del capitale sociale	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 9.04.2020 e fino alla data del 31.12.2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano: <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 2446, cc. 2 e 3 C.C., che regola la procedura da seguire se capitale risulta diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite per le S.p.a.; - l'art. 2447 C.C. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale per le S.p.a.; - gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter C.C. che disciplinano i medesimi adempimenti da adottare per le S.r.l.
	Causa di scioglimento	Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale.
FINANZIAMENTI SOCI ALLE SOCIETÀ		<ul style="list-style-type: none"> • Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del 9.04.2020 e fino alla data del 31.12.2020 non si applicano: <ul style="list-style-type: none"> - l'artt. 2467 C.C., ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; - l'art. 2497-quinquies C.C., che applica la postergazione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.



Acquisti di dispositivi di protezione

Molte imprese, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno effettuato acquisti di dispositivi per proteggere i lavoratori e limitare il rischio di contagio.

Per incentivare l'acquisto di questi beni è stata prevista l'attribuzione di un credito di imposta, rapportato all'ammontare di spesa sostenuta, da utilizzare in compensazione orizzontale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Si definisce “dispositivo di protezione individuale” qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, D. Lgs. 9.04.2008, n. 81).
- I dispositivi di protezione individuale idonei a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 sono, ad esempio:
 - mascherine chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3;
 - mascherine con valvola;
 - guanti;
 - visiere di protezione e occhiali protettivi;
 - tute di protezione e calzari;
 - detergenti mani;
 - disinfettanti.
- Sono, invece, dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale le barriere e i pannelli protettivi.

TRATTAMENTO FISCALE

Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale, **l'Iva è detraibile** e il **costo è deducibile** per le imprese che applicano il regime ordinario (e che, quindi, detraggono l'Iva con il meccanismo Iva da Iva).

TRATTAMENTO CONTABILE

- I dispositivi di protezione individuali rientrano nella categoria dei **materiali di consumo**.
- Le spese devono, quindi, essere imputate tra i costi della produzione nella voce “B6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”.
- I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce B7.
- Come precisato nel principio contabile OIC 12, sono ricompresi in questa voce anche i costi per acquisti destinati al personale.

CREDITO D'IMPOSTA

- Il D.L. 17.03.2020, n. 18, al fine di **incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro**, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, per il periodo di imposta 2020, in misura pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario.

Il D.L. 8.04.2020, n. 23, al fine di **incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio dal virus Covid-19 nei luoghi di lavoro**, ha previsto l'applicazione del credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro anche alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

- È prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.



[SCRITTURE CONTABILI](#)



Registratore telematico durante la sospensione dell'attività

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che nei giorni di chiusura dell'esercizio commerciale, anche in questo periodo di emergenza, il registratore telematico non memorizzerà e trasmetterà alcuna informazione e non occorre effettuare alcuna comunicazione ulteriore: sarà il registratore che, al momento della riapertura dell'esercizio e, alla prima trasmissione, comunicherà automaticamente il periodo di inattività. In alternativa, l'esercente (o il suo intermediario delegato) può anche accedere al portale Fatture e Corrispettivi e - attraverso l'apposita funzionalità - cambiare lo "stato" del registratore telematico da "IN SERVIZIO" a "FUORI SERVIZIO": sarà il registratore stesso che, al momento della sua riaccensione e successiva prima chiusura di cassa il giorno della riapertura, imposterà automaticamente il suo "stato" da "FUORI SERVIZIO" a "IN SERVIZIO".

INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il registratore telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente **la totalità dei dati (importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.**

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PER COVID-19

Il Governo, perseguendo l'indirizzo volto al contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus (COVID-19), con l'emanazione di più provvedimenti, ha sospeso sull'intero territorio nazionale alcune attività ritenute non essenziali.

- Ciò rientra nella casistica prevista per **interruzione dell'attività "per eventi eccezionali"**, che **non richiede un intervento sul registratore di cassa telematico**. Quindi, non è necessario ricorrere alle "procedure di emergenza", e procedere alla comunicazione di sospensione dell'attività o di messa "fuori servizio" del registratore di cassa.
- Provvederà lo stesso registratore di cassa telematico a predisporre ed inviare un file contenente la totalità dei dati relativi al periodo in cui non è stata effettuata la chiusura giornaliera, alla prima trasmissione successiva all'evento sospensivo.

Tuttavia, è facoltà dell'esercente accedere al portale Fatture e Corrispettivi e - attraverso l'apposita funzionalità - cambiare lo "stato" del registratore telematico da "IN SERVIZIO" a "FUORI SERVIZIO".

ALTERNATIVA AL REGISTRATORE TELEMATICO

Procedura web

Se si utilizza la procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate per la generazione, memorizzazione e trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi e per il rilascio del documento commerciale, nel caso di sospensione dell'attività non è prevista la trasmissione della totalità dei dati (a importo zero) relativi al periodo di interruzione.



Nuovo Modello Iva TR

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 26.03.2020, ha approvato la nuova versione del modello Iva TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Il modello Iva TR, rispetto a quello precedentemente utilizzato (di cui al Provvedimento direttoriale 19.03.2019) prevede le seguenti novità:

- è stata inserita, nel quadro riservato alla sottoscrizione del modello, la nuova casella denominata “situazioni particolari” all’interno della quale dovranno essere indicate eventuali condizioni particolari che dovessero essere individuate dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo all’approvazione del modello in esame;
- sono stati introdotti, nell’ambito delle operazioni attive e di quelle passive, dei nuovi righe nei quali dovranno essere indicate le cessioni e gli acquisti di prodotti agricoli di cui alla parte prima della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, soggetti alla percentuale di compensazione del 6% che era stata approvata con apposito D.M. 27.08.2019.

Il nuovo modello Iva TR dovrà essere utilizzato già con riferimento al 1° trimestre 2020, da presentare entro il 30.04.2020; si fa presente che il termine del 30.04.2020 è sospeso ai sensi dell’art. 62, c. 1 D.L. 18/2020. Conseguentemente, la presentazione potrà essere effettuata entro il 30.06.2020, senza l’applicazione di sanzioni e senza che ciò comporti la perdita del diritto al rimborso infrannuale.

Esempio

Quadro TD

QUADRO TD	TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive ¹ maggiorata del 10%	%	Aliquota media operazioni passive ²	%	
	SEZIONE 1	TD2	<input checked="" type="checkbox"/>	OPERAZIONI NON IMPONIBILI	Percentuale delle operazioni effettuate		2,6 %
	Sussistenza dei presupposti	TD3	<input type="checkbox"/>	BENI AMMORTIZZABILI			
		TD4	<input type="checkbox"/>	SOGGETTI NON RESIDENTI			
		TD5	<input type="checkbox"/>	OPERAZIONI NON SOGGETTE	TA30 : TA32 x 100		
SEZIONE 2	TD6	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO					40.000 0 0
	TD7	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE					21.600 0 0

Erogazione prioritaria ¹	Imposta relativa alle operazioni ² di cui all’articolo 17-ter	Esonero garanzia ³	1
-------------------------------------	--	-------------------------------	---

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute nell’anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA ⁴ *Mario Rossi*

Visto di conformità

TD8 Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____ Codice fiscale del C.A.F. _____

Codice fiscale del professionista **VRDLN70A01F205H**

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA *Alessandro Verdi*



STRUMENTI OPERATIVI

Nuove scadenze per Modello 730

Il D.L. 9/2020, recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha anticipato l'entrata in vigore del riordino delle scadenze contenuto nel D.L. 124/2019. Pertanto, è prorogato al 5.05.2020 - dalla precedente data del 15.04.2020 - il giorno in cui sarà disponibile, per i contribuenti, la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia. Inoltre, slitta dal 23.07 al 30.09.2020 la scadenza per l'invio del modello 730.

**MODIFICHE
AL MOD. 730
DAL 2020**
**Ampliamento
dei
contribuenti
che possono
utilizzare
il modello 730**

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al 3° mese successivo, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti, purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

È abrogata la disposizione che consentiva la presentazione del modello 730 ai soggetti titolari di redditi di pensioni al ricorrere della durata del rapporto almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

**Disponibilità
Dichiarazione
precompilata**

L'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, **entro il 30.04** di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

L'Agenzia delle Entrate, **per l'anno 2020**, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente **entro il 5.05.2020**.

**Termini
di
presentazione**

- I soggetti che possono compilare il modello 730 devono presentarlo:
 - **entro il 30.09** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
 - **entro il 30.09** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF-dipendenti oppure ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata **entro il 30.09** di ciascun anno.

**ASSISTENZA
FISCALE
A DISTANZA**

Art. 25
D.L.
8.04.2020,
n. 23

- Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.
- In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
- Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.



Check list raccolta dati per Modello Redditi

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l'anno 2019.

Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2019 - Mod. Redditi 2020	Sig.	Rossi Mario
• Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2018 o, comunque, previste entro il 16.06.2020:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- acquisti (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- vendite (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- locazioni (compresa copia del contratto);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Canoni di locazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
• Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d'arte, gioielli, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
• Attività di natura finanziaria detenute all'estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
• Certificazioni redditi 2019 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- prestazioni occasionali;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di lavoro autonomo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- diritti d'autore;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- associazione in partecipazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di impresa;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di partecipazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
• Altri redditi:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- affitti attivi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- dividendi su azioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- indennità di disoccupazione o di mobilità;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- plusvalenze da cessioni di quote;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
▪	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Contributi previdenziali ed assistenziali:		
- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- contributi previdenziali volontari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- contributi per colf e baby-sitter;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- contributi per previdenza complementare;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- contributi per fondi integrativi SSN;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- Inail casalinghe;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).		
• Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese mediche e di assistenza a disabili.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Quietanze interessi passivi:		
- su mutui ipotecari relativi all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No
- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No



Check list raccolta dati per Modello Redditi (segue)

• Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Spese funebri.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese per rette di frequenza agli asili nido.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Spese per istruzione universitaria.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Spese per istruzione da scuole dell'infanzia e secondarie.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese per addetti all'assistenza di persone non autosufficienti.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese per pratica sportiva di ragazzi.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Spese per abbonamento al trasporto pubblico.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese di interpretariato per soggetti sordi.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese per conciliazione controversie civili/commerciali.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, Onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con mezzi tracciabili).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese sostenute nel 2019 per:		
- interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici, acquisto e assegnazione di immobili parte di edifici strutturati);	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi a immobili ristrutturati;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- interventi di risparmio energetico (riqualificazione energetica, involucro di edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali).	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Interventi di "sistemazione a verde".	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Canoni di locazione pagati da:		
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- studenti universitari fuori sede;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime convenzionale.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 30.07.2020 saranno maggiorati dello 0,40%).	<input type="checkbox"/> 30 giugno 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 30 luglio 2020
• Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate).	<input type="text" value="5"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Il sottoscritto dichiara di avere consegnato allo Studio Dott. Giulio Verdi la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2019, nonché di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

28.04.2020

Data

Dott. Giulio Verdi

Firma Ricevente

Mario Rossi

Firma Cliente



CHECK LIST RACCOLTA DATI MODELLO REDDITI (COMPILABILE)

**Check list oneri deducibili**

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:

- a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
 b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Dichiarazione dei redditi anno2019.....			
Cognome	Rossi	Nome	Mario
Oneri deducibili			
Oneri deducibili dal reddito complessivo			
Descrizione	Note	Importo	
<input type="checkbox"/> Assegno periodico corrisposto al coniuge.		€
<input type="checkbox"/> Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.	Massimo € 1.549,37	€	1.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche:			
1. i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;			
2. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);			
3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione;			
4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".			
<input type="checkbox"/> Spese mediche e assistenziali a disabili.	50% delle spese sostenute	€
<input type="checkbox"/> Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.		€
<input type="checkbox"/> Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.		€
<input type="checkbox"/> Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.		€
<input type="checkbox"/> Contributi per Fondi integrativi del SSN.	Massimo € 3.615,20	€
<input type="checkbox"/> Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.	Massimo 2% del reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	Massimo € 1.032,91	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.		€
<input type="checkbox"/> Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.	Massimo € 5.164,57	€
<input type="checkbox"/> Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato, fondazioni e associazioni riconosciute con scopo di promozione di attività di ricerca scientifica.	Massimo 10% reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.	Massimo 20% reddito dichiarato e comunque non superiore a € 100.000,00	€
<input type="checkbox"/> Altri oneri:			
-		€
-		€
Contributi per previdenza complementare			
Descrizione	Importo		
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi a deducibilità ordinaria.	€	2.000,00	
<input type="checkbox"/> Contributi versati a fondi di equilibrio di monetario.	€	
<input type="checkbox"/> Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.	€	
<input type="checkbox"/> Contributi versati per familiari a carico.	€	
<input type="checkbox"/> Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.	€	



[CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI \(COMPILABILE\)](#)



Check list oneri detraibili

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

Dichiarazione dei redditi anno2019.....			
Cognome	Rossi	Nome	Mario
Oneri detraibili			
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%			
Descrizione	Note	Importo	
<input checked="" type="checkbox"/> Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave. Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana. Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti. 	€	530,00
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazione contro calamità naturali.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.	Massimo € 4.000,00.	€	2.000,00
<input type="checkbox"/> Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.	Massimo € 2.582,28.	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.	Massimo € 2.065,83.	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.	Massimo € 2.582,28.	€
<input type="checkbox"/> Interessi per prestiti o mutui agrari.	Fino al valore dei redditi dei terreni.	€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).	<input checked="" type="checkbox"/> Spese mediche.	Meno franchigia di € 129,11.	€ 500,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali.		€ 300,00
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per persone con disabilità.		€
<input type="checkbox"/> Spese veicoli per persone con disabilità.	Massimo € 18.075,99.	€
<input type="checkbox"/> Spese di interpretariato per soggetti sordi.		€
<input type="checkbox"/> Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico).	<ul style="list-style-type: none"> 1 sola volta in 4 anni. Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00. 	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.		€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per asili nido.	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.	€	350,00
<input type="checkbox"/> Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese veterinarie.	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 387,34).	€	350,00
<input type="checkbox"/> Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico).	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.	€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese attività sportive per ragazzi.	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).	€	200,00
<input type="checkbox"/> Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico).	Massimo € 2.633,00.	€
<input type="checkbox"/> Spese funebri.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 1.550,00 a decesso. Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione. 	€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese istruzione (anche familiari a carico).	<ul style="list-style-type: none"> Primo ciclo istruzione per l'infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente. Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali. Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12. 	€	1.500,00
<input type="checkbox"/> Spese per intermediazione immobiliare.	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.	€
<input type="checkbox"/> Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.	Massimo € 250,00.	€
<input type="checkbox"/> Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%.		€



Check list oneri detraibili (segue)

Oneri con detrazione al 36% - 41% - 50%		
Descrizione	Note	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Spese interventi per recupero patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione del 50%.	Il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari a € 96.000,00.	€ 8.000,00
<input type="checkbox"/> Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili ristrutturati per le quali spetta la detrazione del 50%.	L'importo pari al 25% del prezzo di acquisto / assegnazione non può superare € 96.000,00.	€
<input type="checkbox"/> Spese per acquisto mobili e grandi elettrodomestici a seguito di interventi per recupero patrimonio edilizio con detrazione al 50%.	Limite massimo di spesa: € 10.000,00.	€
<input type="checkbox"/> Spese per acquisto mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale acquistata da giovani coppie con detrazione al 50% (fino al 2016).	Limite massimo di spesa: € 16.000,00.	€
<input type="checkbox"/> Spese detrazione 41%.	<ul style="list-style-type: none"> Spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1.01 al 30.09.2006. Rata n.: 	€
<input type="checkbox"/> Spese detrazione 36% - 50% anni precedenti.	<ul style="list-style-type: none"> Spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> negli anni dal 2001 al 2005; nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1.01.2006 ovvero a quelle emesse dal 1.10 al 31.12.2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2016. Rata n.: 	€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per "bonus verde" 36%.	Limite massimo di spesa € 5.000,00.	€ 5.000,00
<input type="checkbox"/> Spese per acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica per le quali spetta la detrazione del 50%.	Massimo € 3.000,00.	€
<input type="checkbox"/> Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") per le quali spetta la detrazione del 50%.		€

Oneri con detrazione 55% - 65%			
Descrizione	Note	Importo	
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici sostenute nel 2019 (detrazione 65%).	<input type="checkbox"/> Riqualificazione energetica su edifici esistenti.	Limite massimo di spesa: € 153.846,15	€
	<input type="checkbox"/> Interventi su involucro edifici.	Limite massimo di spesa: € 92.307,69	€
	<input type="checkbox"/> Installazione pannelli solari.	Limite massimo di spesa: € 92.307,69	€
	<input checked="" type="checkbox"/> Impianti climatizzazione invernale.	Limite massimo di spesa: € 46.153,84	€ 10.000,00
	<input type="checkbox"/> Installazione schermature solari.	Limite massimo di spesa: € 92.307,69	€
	<input type="checkbox"/> Impianti climatizzazione invernale con generatori da biomasse combustibili	Limite massimo di spesa: € 46.153,84	€
	<input type="checkbox"/> Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.	Limite massimo di spesa: € 153.846,15	€
<input type="checkbox"/> Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici sostenute nel 2019 (detrazione 50%).	<input type="checkbox"/> Acquisto e posa in opera di finestre e infissi.	Limite massimo di spesa: € 120.000,00	€
	<input type="checkbox"/> Acquisto e posa in opera di schermature solari.	Limite massimo di spesa: € 120.000,00	€
	<input type="checkbox"/> Acquisto e posa in opera di impianti climatizzazione invernale a biomassa.	Limite massimo di spesa: € 60.000,00	€
	<input type="checkbox"/> Sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A.	Limite massimo di spesa: € 60.000,00	€
<input type="checkbox"/> Interventi su parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con miglioramento di una classe di rischio 80%.	Limite massimo di spesa: € 136.000,00 - quota parte (per unità immobiliare che compongono l'edificio).	€	
<input type="checkbox"/> Interventi su parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con miglioramento di due classi di rischio 85%.	Limite massimo di spesa: € 136.000,00 - quota parte (per unità immobiliare che compongono l'edificio).	€	



Check list oneri detraibili (segue)

Oneri con detrazione 55% - 65% (segue)			
Descrizione	Note		Importo
<input type="checkbox"/> Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici anni precedenti.	<input type="checkbox"/> Riqualificazione energetica edifici esistenti.	Rata n.	€
	<input type="checkbox"/> Interventi su involucro edifici.	Rata n.	€
	<input type="checkbox"/> Installazione pannelli solari.	Rata n.	€
	<input type="checkbox"/> Impianti climatizzazione.	Rata n.	€
	<input type="checkbox"/> Installazione schermature solari.	Rata n.	€
	<input type="checkbox"/> Impianti climatizzazione invernale con generatori da biomasse combustibili.	Rata n.	€
<input type="checkbox"/> Spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro (detrazione 70%).	Limite massimo di spesa: € 40.000,00 - quota parte (per unità immobiliare che compongono l'edificio).		€
<input type="checkbox"/> Spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica (detrazione 75%).	Limite massimo di spesa: € 40.000,00 - quota parte (per unità immobiliare che compongono l'edificio).		€
<input type="checkbox"/> Adozione di misure antisismiche.	<input type="checkbox"/> Detrazione 50% (70% riduz. rischio sismico di una classe, 80% riduz. rischio sismico di due classi) su un importo massimo di € 96.000,00. Le percentuali maggiorate per gli interventi su parti comuni condominiali sono rispettivamente 75 e 85%.		€
<input type="checkbox"/> Adozione di misure antisismiche anni precedenti (fino al 2016).	Rata n.		€
<input type="checkbox"/> Spese per dispositivi multimediali per controllo da remoto degli impianti di riscaldamento anni precedenti.	Rata n. (spese sostenute nel 2016).		€

Detrazione per canoni di locazione		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Detrazione del 19% delle spese, sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2020, per canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a € 8.000,00, e del costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a € 20.000,00, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari , anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna.	<ul style="list-style-type: none"> Sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a € 55.000,00 all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni previste per la deduzione degli interessi passivi derivanti da mutui per l'acquisto dell'unità immobiliare. Gli importi di cui sopra sono ridotti alla metà nell'ipotesi in cui il soggetto locatore, fatte salve le altre condizioni, abbia un'età non inferiore a 35 anni. 	€
<input type="checkbox"/> Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.	<ul style="list-style-type: none"> € 300,00 per reddito fino a € 15.493,71. € 150,00 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41. 	€
<input type="checkbox"/> Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti stipulati a regime convenzionale.	<ul style="list-style-type: none"> € 495,80 per reddito fino a € 15.493,71. € 247,90 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41. 	€
<input type="checkbox"/> Detrazioni per giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni per fitto abitazione principale.	<ul style="list-style-type: none"> € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71. Limitatamente ai primi 3 anni. 	€
<input type="checkbox"/> Detrazione per lavoratori dipendenti che hanno una casa in affitto poiché hanno trasferito la propria residenza per motivi di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71. € 495,80 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41. 	€

**Check list oneri detraibili (segue)**

Erogazioni per le quali spetta la detrazione in percentuale		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a partiti politici.	<ul style="list-style-type: none"> Erogazioni comprese tra € 30,00 e € 30.000,00. Detrazione 26%. 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituti tecnici superiori.	Detrazione 19%.	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali alle Onlus.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 30.000,00. Detrazione 30%. 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali associazioni di promozione sociale.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 30.000,00. Detrazione 30%. 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali organizzazioni di volontariato.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 30.000,00. Detrazione 35%. 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 1.500,00. Detrazione 19%. 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali attività culturali e artistiche.	Detrazione 19%.	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali enti operanti nello spettacolo.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo 2% del reddito dichiarato. Detrazione 19%. 	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali fondazioni operanti nel settore musicale.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo 2% del reddito dichiarato. Detrazione 19%. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">In particolari ipotesi il limite è elevato al 30%.</div>	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali società Biennale di Venezia.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo 2% del reddito dichiarato. Detrazione 19%. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">In particolari ipotesi il limite è elevato al 30%.</div>	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali in denaro al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.	Detrazione 19%.	€
<input type="checkbox"/> Investimenti in start-up innovative.	Detrazione 40%.	

**CHECK LIST ONERI DETRAIBILI (COMPILABILE)**

27 aprile 2020



Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore, in ogni caso, a 180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società**.

Il D.L. 18/2020, recante misure urgenti a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha prorogato i termini, entro i quali è possibile procedere all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 al 28.06.2020.

RINVIO TERMINE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CAUSA COVID-19

- Il decreto "Cura Italia" prevede una deroga, di carattere generale, circa il rinvio dei termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019.
- Tale proroga agisce in deroga a quanto normativamente previsto, nonché alle diverse disposizioni statutarie: pertanto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, in ogni caso, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- L'utilizzo del rinvio del termine di convocazione dell'assemblea a causa del Covid-19 **non deve necessariamente essere motivato nel verbale dell'assemblea, ma appare sufficiente menzionare tale decisione nella relazione sulla gestione dell'organo amministrativo.**
- Nel caso non sia prevista la relazione sulla gestione, la motivazione va riportata in **nota integrativa**.
 - Usufruire del termine più ampio concesso dalla norma è una **mera facoltà**.
 - La società può, in ogni caso, procedere alla convocazione dell'assemblea negli ordinari 120 giorni, se ritiene detto termine adeguato rispetto alle proprie esigenze.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA TENUTA DELLE ASSEMBLEE

- Il D.L. 18/2020 prevede, anche in questo caso con carattere generale, che l'avviso di convocazione delle assemblee delle società possa contenere, in deroga alle disposizioni statutarie, le modalità di espressione del voto sia in forma elettronica che per corrispondenza, nonché la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
- Inoltre, è previsto che l'assemblea possa essere svolta **"anche esclusivamente"**, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano:
 - l'**identificazione dei partecipanti**;
 - la **loro partecipazione**;
 - l'**esercizio del diritto di voto**.
- Tutto ciò **senza che sia necessario che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio**.

OPERATIVITÀ DELLE NUOVE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni concesse dal D.L. 18/2020 hanno una valenza temporale limitata, in quanto si applicano alle **assemblee convocate entro il 31.07.2020** (comunque fino alla data in cui sarà in vigore lo stato di emergenza per la pandemia Covid-19, se successiva a tale data).

Tali agevolazioni dovrebbero essere applicabili anche alle assemblee di approvazione dei bilanci 2019 riconvocate entro i 30 giorni dalla data della prima convocazione, in quanto in tale convocazione non abbiano raggiunto i quorum costitutivi normativamente previsti.

Esempio

Verbale del Consiglio di Amministrazione conseguente a Covid-19 (in audio-videoconferenza)

INTESTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Verbale di consiglio di amministrazione

L'anno 2020, il giorno del mese di alle ore 9.00 (nove) si è riunito, in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione), il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Emergenza Covid-19 - decisioni in merito ai termini per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. dello statuto sociale il Sig., Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

1 - Il Consiglio di Amministrazione, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri del DPCM 11 Marzo 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ed infine del DPCM 22 Marzo 2020, si può svolgere interamente/parzialmente in **audio-videoconferenza** con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice civile.

2 - per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente:

mentre sono collegati in audio-videoconferenza i seguenti soggetti:

[eventualmente] per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente mentre sono collegati in audio-videoconferenza

3 - che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente riunione;

4 - che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto sopra viene altresì confermato dall'attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. che conferma la Sua accettazione. Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, atteso che gli intervenuti dichiarano di essere già stati posti a conoscenza dell'argomento oggetto di discussione e nulla oppongono all'apertura della riunione,

dichiara

il Consiglio regolarmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- omissis -



FAC SIMILE VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSEGUENTE A COVID-19 (IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA) (COMPILABILE)



Decisioni dei soci di S.r.l. adottate mediante consultazione scritta

Secondo quanto previsto dall'art. 2479 C.C., nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

DEPOSITO REGISTRO DELLE IMPRESE

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il "Verbale della decisione assunta dai soci". Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentato e presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese. Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

Esempio n. 1

Fac-simile di verbalizzazione della consultazione scritta dei Soci

Società Alfa Srl
 Sede legale in Via Milano, 114 - 46100 Mantova (MN)
 Capitale sociale € 234.000,00
 Codice fiscale 00153220208

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI (oppure: Verbale di ricorso alla consultazione scritta)

Argomento oggetto della decisione:

approvazione del bilancio al 31.12.2019 e destinazione del risultato d'esercizio.

Modalità di svolgimento della consultazione:

libera (oppure: La Società ha concesso il termine di 30 giorni per la restituzione delle dichiarazioni, con l'annotazione "visto e approvato" o "visto e non approvato" o "visto e astenuto").

Contenuto e risultanze delle decisioni:

il bilancio al 31.12.2019, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, nonché la proposta di destinazione dell'utile di € 20.000, di cui € 0 alla riserva legale e € 20.000 a una riserva straordinaria, risultano approvati in data, con voto favorevole dei soci rappresentanti l' 85 % del capitale sociale.

Soci consenzienti:

- Sig. Bianchi Aldo, titolare di una quota pari al 35 % del capitale sociale;
- Sig. Verdi Luigi, titolare di una quota pari al 35 % del capitale sociale;
- Società Beta Srl, titolare di una quota pari al 15 % del capitale sociale.

Soci contrari: nessuno.

Soci astenuti:

- Sig. Rossi Mario, titolare di una quota pari al 15 % del capitale sociale.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (oppure: L'Amministratore Unico)

..... Milano,

(..... Aldo Bianchi.....)



FAC SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI (COMPILABILE)



Verbale assemblea ordinaria per approvazione del bilancio tenuta in audio-videoconferenza

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio.

Esempio

Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)

VERBALE DI ASSEMBLEA TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno Il giorno del mese di, alle ore, presso, si è riunita in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione) l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. esame del bilancio d'esercizio al e dei relativi documenti accompagnatori;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. dello statuto sociale il Sig., Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

1. l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri del D.P.C.M. 11.03.2020 e del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del D.P.C.M. 22.03.2020, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice Civile;
2. per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente: mentre sono collegati in audio-videoconferenza i seguenti soggetti: [eventualmente] per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente mentre sono collegati in audio-videoconferenza; partecipano all'assemblea i seguenti soci, o loro rappresentanti, costituenti il% del capitale sociale, di cui:
 - rappresentante una quota del% del capitale sociale, presente fisicamente;
 - rappresentante una quota del% del capitale sociale, collegato in audio-videoconferenza;
3. che gli intervenuti sono legittimati a intervenire alla presente assemblea;
4. che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto sopra viene altresì confermato dall'attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. che conferma la Sua accettazione.

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6 del Codice Civile senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art. del vigente statuto sociale.



Verbale assemblea ordinaria per approvazione del bilancio tenuta in audio-videoconferenza (segue)

Esempio (segue)

Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)

Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità dell'assemblea in quanto regolarmente convocata (oppure totalitaria) e per le presenze di cui sopra, dichiarandosi i presenti pienamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara la stessa valida ed atta a deliberare.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio al, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue:

- € a riserva facoltativa;
- € da distribuire ai soci in proporzione alla quota di capitale detenuta.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore previa redazione, lettura e approvazione del presente valore.

.....
(Il Presidente)

.....
(Il Segretario)



[FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO \(TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA\) \(COMPILABILE\)](#)



Approvazione del bilancio nelle società di persone

Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d'esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

I sottoscritti soci della, con sede a,
 in via, n., C.F. e P. Iva,
 esaminato il bilancio al 31.12....., compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca
 collaborazione,

dichiarano

di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:

• Attività	€	+
• Passività	€	-
• Patrimonio netto	€	=

La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di €

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell'utile di esercizio come segue:

	Già incassati	Da incassare	Totale
• Riserva			
• Agli amministratori			
• Ai soci			
•			
•			
Totale			

.....
 (Luogo e data)

..... (Firma) (Firma) (Firma)



[FAC SIMILE APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETÀ DI PERSONE \(COMPILABILE\)](#)



NON SOLO IMPRESA

Richiesta di moratoria straordinaria dei prestiti alle imprese

L'art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 70 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

<p>TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI INTERESSATI</p> <p>Art. 56, c. 2 D.L. 18/2020</p>	<p>Let. a)</p>	<p>Le aperture di credito accordate “fino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020, o, se superiori, alla data del 17.03.2020) non possono essere revocati (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata) fino alla data del 30.09.2020.</p>
<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<p>Let. b)</p>	<p>La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 è rinvjata fino alla data del 30.09.2020, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità.</p>
<p>CREDITI NON DETERIORATI</p>	<p>Let. c)</p>	<p>Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p>
<p>SEMPLICE RICHIESTA E AUTO-CERTIFICAZIONE</p>	<p>Autocertificazione</p>	<p>La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.</p> <p>A questo scopo le imprese sono tenute ad autocertificare di avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19.</p>
<p>ISTRUTTORIA DELLA BANCA</p>	<p>Importo accordato</p>	<p>La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del 17.03.2020 non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.</p>
<p>CENTRALE RISCHI</p>	<p>Temporanea inesigibilità</p>	<p>Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data del 17.03.2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, facendone semplice richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, ossia attraverso una mera “comunicazione” di volersi avvalere della moratoria, con allegata la relativa autocertificazione dei requisiti.</p>
<p>Importo accordato</p>	<p>Sofferenze</p>	<p>Occorre fare attenzione alla circostanza che la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (non si tratta di “concessioni”), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.</p> <p>Nel caso di imprese beneficiarie della nuova previsione di cui all'art. 56, c. 2, lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tenere conto dell'impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari, pertanto, non dovranno ridurre l'importo dell'accordato segnalato alla Centrale dei rischi.</p>
<p>Temporanea inesigibilità</p>	<p>Sofferenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi art. 56, c. 2, lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). • Coerentemente, per l'intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. <p>Il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.</p>



Moratoria ABI estesa al 2020

L'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l'intesa denominata "Accordo per il credito 2019", che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti.

L'ABI ha sottoscritto un Addendum all'Accordo per il Credito 2019, che è immediatamente operativo, **estendendo ai prestiti contratti fino al 31.01.2020** la possibilità di chiedere la **sospensione o l'allungamento**. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19". Nell'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria. Restano ferme le altre condizioni previste dal citato Accordo.

SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI	Rate di mutuo	Sospensione massima per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.	<p>Richieste da presentare dal 1.01.2019 al 31.12.2020.</p> <p>Le banche devono dare risposta, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta.</p>
	Leasing	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni: <ul style="list-style-type: none"> - di leasing immobiliare; - di leasing mobiliare. • È postergato anche l'esercizio di opzione del riscatto. 	
ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI	Mutui	Allungamento fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento .	
	Credito a breve termine	Allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine.	
	Credito agrario	Allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 TUB.	
IMPRESE INTERESSATE	Piccole ¹ e medie imprese	Possono beneficiare della sospensione le piccole e medie imprese (come definite dalla normativa comunitaria) appartenenti a tutti i settori.	
	Aziende "in bonis"	Imprese che, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.	

Nota¹

- Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato inferiore a € 50 milioni annuo, oppure un totale di attivo (stato patrimoniale) inferiore a € 43 milioni. I requisiti sono calcolati sul singolo bilancio civilistico e non sul bilancio consolidato; pertanto vi rientrano anche le imprese appartenenti a un gruppo, con riferimento alla singola impresa richiedente.
- Si perde la qualifica in caso di superamento, per un biennio, dei suddetti parametri.



[FAC SIMILE MODULO RICHIESTA IN BASE AL "NUOVO ACCORDO PER IL CREDITO 2019" INIZIATIVA "IMPRESE IN RIPRESA 2.0" \(COMPILABILE\)](#)



Fondo di garanzia per le PMI nel Decreto Liquidità

Atteso che il D.L. Liquidità ha completamente riscritto all'art. 13 le previsioni sul Fondo centrale di garanzia PMI, originariamente contenute nell'art. 49 del D.L. Cura Italia, abrogandolo, le singole misure saranno esaminate nel seguito sulla base dei contenuti attualmente in vigore.

Si tratta, anzitutto, del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l'erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti fino a 5 milioni di importo garantito.

SOGGETTI INTERESSATI

- PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni.
 - Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
- Possono inoltre presentare richiesta:
 - imprese che in data successiva al 31.12.2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato;
 - imprese con posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché non precedenti al 31.01.2020.

IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO GARANTITO

Per accedere alla garanzia diretta del 100%

Fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 25.000.

Per accedere alla garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi)

25% del fatturato per beneficiari con fatturato inferiore a € 3.200.000, nel limite massimo di € 800.000.

Per accedere alla garanzia diretta del 90%

Il maggiore tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019, il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario.

Nel limite massimo di € 5 milioni per ogni singolo soggetto.

PERCENTUALE DEL FINANZIAMENTO COPERTA DAL FONDO DI GARANZIA

100%

Per finanziamenti di importo inferiore a € 25.000.

90% + 10% (in riassicurazione)

Per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e € 800.000.

80% + 10% (in riassicurazione)

Per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

90%

Per gli altri finanziamenti che rispettano i requisiti previsti.

COSTO DELLA GARANZIA

La garanzia è concessa a titolo gratuito.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per i prestiti inferiori a € 25.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia.

DURATA FINANZIAMENTI

Massimo 6 anni. Per i prestiti inferiori a € 25.000, almeno 24 mesi di preammortamento.



Garanzia SACE nel Decreto Liquidità

Il D.L. 8.04.2020, n. 23 c.d. "liquidità", all'art. 1, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle Imprese italiane colpite dalla pandemia da Covid-19, prevede che SACE S.p.A. conceda fino al 31.12.2020 garanzie (in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste) in favore degli Istituti di credito e finanziari, nazionali e internazionali, che erogino in qualsiasi forma finanziamenti alle imprese.

SOGGETTI INTERESSATI

- Tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva) che:
 - **abbiano già utilizzato il Fondo centrale di garanzia fino a completa capienza;**
 - al 31.12.2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;
 - al 29.02.2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.

IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO GARANTITO

- **Maggior valore tra:**
 - 25% del fatturato 2019;
 - doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia.
- Se la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano.
- Qualora l'impresa faccia parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti, gli importi si cumulano.

PERCENTUALE DEL FINANZIAMENTO COPERTA DALLA GARANZIA DI SACE S.P.A.

90%

Per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi.

80%

Per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia.

70%

Per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

COSTO MASSIMO DELLA GARANZIA

- Commissioni annuali dovute per il rilascio della garanzia:
 - per i finanziamenti alle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
 - per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il 1° anno, 100 punti base durante il 2° e 3° anno, 200 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

- Per imprese con **meno di 5.000 dipendenti** in Italia e con valore del **fatturato inferiore a 1,5 miliardi:**
 - a) l'impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento;
 - b) rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
 - c) erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia.

OBBLIGHI DA RISPETTARE PER LE IMPRESE BENEFICIARIE

- Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020.
- Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
- Finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o circolante in Italia.

DURATA FINANZIAMENTI

Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.

27 aprile 2020

Fondo mutui "prima casa" per autonomi e professionisti

L'art. 54 D.L. 18/2020 ha previsto che, per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020, in deroga all'ordinaria disciplina del Fondo di cui all'art. 2, cc. da 475 a 480 L. 244/2007 (Fondo garanzia mutuo prima casa "Fondo Gasparri") l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus. Per l'accesso al Fondo deve essere presentata specifica domanda alla banca, ma non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

AMBITO APPLICATIVO	Ambito soggettivo	<ul style="list-style-type: none"> Sono ammessi al beneficio del Fondo mutui "prima casa" (Fondo Gasparri): <ul style="list-style-type: none"> i lavoratori autonomi; i liberi professionisti. <p>Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 L. 81/2017. Pertanto, si tratta dei rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III libro V C.C., ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 C.C.</p> <p>Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Mise, ai sensi della L. 14.01.2013, n. 4 e in possesso della relativa attestazione rilasciata.</p>
	Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> Autocertificazione di avere registrato: <ul style="list-style-type: none"> nel trimestre successivo al 21.02.2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21.02.2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre; un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019; in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus. Contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, che non abbia le caratteristiche di lusso (non deve quindi rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Il mutuo non deve essere di importo superiore a € 250.000 (importo che sembra aumentato a € 400.000 da un emendamento alla legge di conversione del D.L. 18/2020) e non deve aver fruito di agevolazioni pubbliche¹. Come specificato nel modulo di domanda, tra le agevolazioni è ricompresa la garanzia del "Fondo prima casa" (art. 1, c. 48, lett. c) L. 147/2013), che un emendamento alla legge di conversione del D.L. 18/2020 intende eliminare.
	Ambito temporale	La disciplina, che deroga alla ordinaria operatività del Fondo, trova applicazione per la durata di 9 mesi dal 17.03.2020 .
AGEVOLAZIONE	Sospensione delle rate del mutuo	<ul style="list-style-type: none"> Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
	Commissioni	La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nota¹

L'art. 12 D.L. 23/2020 prevede che per un periodo di 9 mesi dal 9.04.2020, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.


[NUOVA MODULISTICA](#)



Attestazione delle cause di forza maggiore per inadempienze contrattuali

L'art. 54 D.L. 18/2020 ha previsto che, per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'art. 2, cc. da 475 a 480 L. 244/2007 (Fondo garanzia mutuo prima casa "Fondo Gasparrini") l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus. Per l'accesso al Fondo deve essere presentata specifica domanda alla banca, ma non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

INADEMPIENZE CONTRATTUALI	Emergenza Covid-19	Per effetto dell'emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento del virus che hanno imposto limiti agli spostamenti e allo svolgimento dell'attività, numerose imprese potrebbero subire ritardi nelle consegne previste da contratti internazionali.
	Causa di forza maggiore	<ul style="list-style-type: none"> Le clausole presenti in molti contratti di fornitura in essere con l'estero richiedono la produzione di attestazioni per poter invocare la forza maggiore per escludere la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni o ritardi. Pertanto, potrebbe essere necessario documentare, mediante attestazione camerale, le condizioni di forza maggiore derivanti dalla fase di emergenza sanitaria da Covid-19.
	Penali per inadempienze contrattuali	L'impossibilità di presentare tale documento, a supporto dell'esistenza di causa di forza maggiore, comporterebbe danni immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti.
ATTESTAZIONE CAMERALE	Rilascio su richiesta	Su richiesta dell'impresa, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di commercio, nell'ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.
	Dichiarazione dell'impresa	Con le predette dichiarazioni le Camere di commercio potranno attestare di avere ricevuto, dall'impresa richiedente, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
CONSIGLI OPERATIVI SULLA REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	Contratti già conclusi	<ul style="list-style-type: none"> Valutare se possono essere applicate le clausole di eccessiva onerosità sopravvenuta o di impossibilità sopravvenuta. Valutare se sussistono le cause per invocare la clausola del mancato adempimento. Valutare l'opportunità di rinegoziare il contratto. Agire con diligenza, attuando ragionevoli sforzi per consentire l'adempimento.
	Contratti da concludere	<ul style="list-style-type: none"> Definire la nozione di eccessiva onerosità sopravvenuta e impossibilità sopravvenuta (se opportuno, anche facendo riferimento a un elenco di eventi a titolo esemplificativo). Redigere clausole contrattuali che regolino in modo chiaro e completo le conseguenze degli eventi imprevedibili e la ripartizione dei rischi. Determinare alcuni obblighi specifici per le parti, che consentano l'adozione di azioni per evitare la risoluzione. Valutare l'opportunità di stipulare una polizza assicurativa, avendo cura di coprire anche eventi come le epidemie.



[ATTESTAZIONE IN ITALIANO E IN INGLESE \(COMPILABILE\)](#)

**Tassi di usura**

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.04.2020 e il 30.06.2020**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,62	17,2750
	Oltre € 5.000,00	8,31	14,3875
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,14	22,9250
	Oltre € 1.500,00	15,22	23,0250
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	6,87	12,5875
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	5,00	10,2500
	Oltre € 200.000,00	2,96	7,7000
Credito personale		9,84	16,3000
Credito finalizzato		9,07	15,3375
Factoring	Fino a € 50.000,00	4,42	9,5250
	Oltre € 50.000,00	2,58	7,2250
Leasing immobiliare	A tasso fisso	3,49	8,3625
	A tasso variabile	3,00	7,7500
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	7,28	13,1000
	Oltre € 25.000,00	6,20	11,7500
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	8,04	14,0500
	Oltre € 25.000,00	4,68	9,8500
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	1,97	6,4625
	A tasso variabile	2,26	6,8250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	11,42	18,2750
	Oltre € 15.000,00	7,90	13,8750
Credito revolving		16,00	24,0000
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		10,82	17,5250
Altri finanziamenti		9,28	15,6000

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

27 aprile 2020



AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta su canoni di locazione dei negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 65 D.L. 18/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**.

AMBITO APPLICATIVO	Soggettivo	Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa .
	Esclusioni	<p>Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020 (attività non soggette alla chiusura e alle restrizioni).</p> <p style="text-align: center;">Allegato 1 D.P.C.M. 11.03.2020 (commercio al dettaglio)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipermercati, supermercati, discount di alimentari. • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari. • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici. • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2). • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4). • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico. • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari. • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione. • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici. • Farmacie. • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica. • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati. • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale. • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici. • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia. • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini. • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet. • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione. • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono. • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. <p style="text-align: center;">Allegato 2 D.P.C.M. 11.03.2020 (servizi alla persona)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia. • Attività delle lavanderie industriali. • Altre lavanderie, tintorie. • Servizi di pompe funebri e attività connesse.
AGEVOLAZIONE	Importo	<ul style="list-style-type: none"> • È riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> - nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020; il credito matura a seguito dell'avvenuto pagamento del canone; - di immobili rientranti nella categoria catastale C/1¹ (botteghe e negozi).
	Utilizzo	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6914) .

Nota¹

Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali. Inoltre, restano esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale come, ad esempio, la categoria D/8.

[APPROFONDIMENTI](#)

Incentivi per produzione e fornitura di dispositivi medici

Nell'ambito delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, l'art. 5, D.L. 18/2020 ha autorizzato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, appositamente nominato ai sensi dell'art. 122, all'erogazione, secondo modalità compatibili con la normativa UE, di contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, a favore delle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, con una spesa di € 50.000.000 per l'anno 2020. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi di protezione personale di cui all'art. 34, c. 3 D.L. n. 9/2020. La ratio è quella di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31.12.2019, durante il periodo di emergenza della pandemia. Il Commissario straordinario per l'emergenza ha emanato al riguardo l'ordinanza n. 4/2020, la quale fornisce le disposizioni volte a consentire l'attuazione e la gestione ad opera di Invitalia della misura di incentivazione. Le risorse rientrano nel regime degli aiuti di Stato.

OGGETTO

Art. 5
D.L. 18/2020

L'art. 5 D.L. 18/2020 ha istituito una specifica misura di incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.

- Sono considerati "dispositivi medici" gli strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus Covid-19 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, **respiratori** e attrezzature connesse.
- Sono considerati «dispositivi di protezione individuale»: i dispositivi di protezione individuali (DPI) quali occhiali protettivi o visiere, **mascherine**, **guanti** e **tute di protezione**, come individuati dalla circolare del Ministero della Salute 12.02.2020, n. 4373 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell'art. 34 D.L. 2.03.2020, n. 9.

SPESE AMMISSIBILI

- Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento. Tali spese riguardano:
 - opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo;
 - macchinari, impianti ed attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;
 - programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
- È altresì ritenuto ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante¹, fino a un massimo del 20% del totale delle spese sopra riportate.

AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **finanziamento agevolato** sulla base di una **percentuale massima del 75%** delle spese ammissibili.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal beneficiario senza interessi a decorrere dalla data dell'ultima erogazione, secondo un piano di ammortamento a **rate semestrali** costanti posticipate scadenti il **31.05** e il **30.11** di ogni anno, in un periodo della durata massima di **8 anni**, incluso un anno di pre-ammortamento.

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

- È riconosciuto uno **sconto, in linea capitale dell'importo del finanziamento da restituire nel caso in cui l'entrata in produzione**, in ogni caso successiva alla conclusione del programma di investimenti, avvenga, rispetto alla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, entro:
 - **15 giorni**, lo sconto è pari al 100%;
 - **30 giorni**, lo sconto, è pari al 50%;
 - **60 giorni**, lo sconto, è pari al 25%.
- **Oltre 60 giorni e comunque entro il termine massimo di 180 giorni**, la quota da restituire è pari all'intero importo del finanziamento.
- Lo sconto in linea capitale è computato come **contributo in conto impianti**, per la parte del finanziamento relativa all'investimento, e come contributo in conto gestione, per la parte del finanziamento relativa al circolante.

L'importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini di aiuto (inteso come Equivalente sovvenzione lorda), non può essere superiore a € 800.000,00.

Nota¹

Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nell'ambito della scheda illustrativa del programma e possono essere utilizzate ai fini del pagamento, a titolo esemplificativo, di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito alla produzione, dei costi del personale e delle utenze.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2020

Emergenza Coronavirus	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 18 del D.L. 8.04.2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8.04.2020, n. 94, prevede la sospensione dei versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; - Iva; - contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria <ul style="list-style-type: none"> ▪ per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: <ul style="list-style-type: none"> a) di almeno il 33% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a € 50 milioni); b) di almeno il 50% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a € 50 milioni). Per i soggetti di cui alla lettera a), con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti Iva si applica a prescindere dall'ammontare dell'anno precedente di ricavi e compensi; ▪ per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31.03.2019. • I versamenti di ritenute, trattenute, contributi e premi sono sospesi anche per gli enti non commerciali (compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. • Riportiamo le scadenze ordinarie, rinviando alla circolare speciale n. 31/2020 e ai successivi approfondimenti, per una panoramica più completa degli slittamenti.
------------------------------	---

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 5 maggio	Imposte dirette	730 precompilato - Dal 5.05.2020 è disponibile il modello 730 precompilato (D.L. 9/2020).
Giovedì 7 maggio	5 per mille	Iscrizione - Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, che si iscrivono per la prima volta nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille, devono effettuare, entro oggi, l'iscrizione telematica utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Mercoledì 15 aprile	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).</p>
Sabato¹⁻² 16 maggio	Imposte dirette	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
		Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

27 aprile 2020

**Principali adempimenti mese di maggio 2020 (segue)**

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato¹⁻² 16 maggio (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2020 mediante il modello F24.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2020.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga "Coronavirus").</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2020.</p>
Inail	Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2019/2020.	
Lunedì 18 maggio	Inps	Modelli RED - Termine di presentazione dei modelli RED 2019 (anno reddito 2018), solleciti 2018 (anno redditi 2017), RedEST 2019 (anno redditi 2018), INVCIV ordinaria 2019 e solleciti 2018 (Mess. Inps 29.03.2020, n. 1402).
Mercoledì 20 maggio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2020.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
	5 per mille	Correzione di errori - Termine per la correzione di eventuali errori negli elenchi del 5 per mille 2020.
Lunedì 25 maggio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente (termine soggetto a proroga ex art. 62 D.L. 18/2020 - Circ. Ag. Entrate 8/E/2020).
Sabato 30 maggio	Imposta di registro	<p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p> <p>Ai sensi dell'art. 62 del D.L. 18/2020 se il termine per effettuare la registrazione cade tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30.06.2020. Se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell'imposta. Invece, il contribuente è tenuto a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati - Circ. Ag. Entrate 8/E/2020.</p>

**Principali adempimenti mese di maggio 2020 (segue)**

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica ¹⁻² 31 maggio	Scadenze Covid-19	Ripresa versamenti per particolari settori - Per i soggetti esercenti attività in particolari settori di cui all'art. 8 del D.L. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) e all'art. 61 del D.L. 18/2020 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc.) resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all'art. 18 del D.L. 23/2020, la sospensione prevista fino al 30.04.2020 con ripresa in unica soluzione entro il 31.05.2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (D.L. 23/2020).
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 1° trimestre 2020. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Estromissione agevolata	Opzione - Termine di esercizio dell'opzione per l'estromissione di beni dall'impresa individuale posseduti alla data del 31.10.2019, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.01.2020.
	Saldo e stralcio	Versamento - Il D.L. 18/2020 ha previsto il differimento al 31.05.2020 della rata in scadenza il 31.03.2020.
	Rottamazione ter	Versamento - I nuovi termini di pagamento introdotti dal D.L. 18/2020 prevedono il differimento al 31.05.2020 della rata scaduta il 28.02.2020.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2020 per i dirigenti in servizio.
	Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2020 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza). Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2020, salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Coronavirus.

1. **Termini soggetti alle sospensioni e slittamenti previsti dal D.L. "Cura Italia" (D.L. 18/2020) e dal D.L. "Liquidità" (D.L. 23/2020).**

- 2.
- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
 - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
 - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
 - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

Note